

47

**CAMERA DEI DEPUTATI**

SESSIONE 1867

---

**PROPOSTA DI LEGGE**

presentata dal Deputato *Latucci*

nella tornata del 27. *genn* 1868

**OGGETTO**

Uffici che ammettono la lettura

*1. 3. 7. 9.*

Uffici che non l'ammettono

Data della lettura alla Camera

*3. *febb* 1868.*

" *dello sviluppo*

" *della presa in considerazione*

L

# Progetto Modificazioni al Codice di Pro- cedura Civile

270

Signori,

Ogni è un vero dimostrato dalla più sicura e costante espe-  
rienza, che la bontà, utilità e giustizia di una legge si rin-  
viene nella sua pratica applicazione. Spesse fiate un principio le-  
gislativo, che sembra giusto in astratto, quando poi addiviene prece-  
to obbligatorio, essa, o si allontana dalla giustizia, di cui si credeva  
informato, o si rende grandemente pregiudizievole ai cittadini, e  
anche sovente ne complica in modo il movimento giuridico da rendere  
dannoso alla finanza dello Stato.

Il Code della Civile Procedura, che pure venne fuori dopo pro-  
fonde lucubrazioni di Giureconsulti eminenti, nella pratica, men-  
tre in molte parti è stato ammirato, in altre ha posto pure in  
ritorno diversi errori, che giustizia e civiltà consentono, che vengano  
sollecitamente corretti. Ma ciò intanto deve recare meraviglia  
ovvegnachè si consideri, che nelle grandi rivoluzioni, mentre l'unifi-  
cazione dei Codici tra popoli diversi è opera sublime e difficile, dal-  
tro parte non è possibile, che essa nel suo svolgimento e pratica  
applicaz. non fallisca in alcuni punti. Fu per questo, che ragionevol-  
mente il Parlamento, nell'acconsentire alla pubblicazione dei Codici  
con sapienza disse, che dopo qualche tempo alla loro attuazione, ove il

bisogno lo avesse voluto, si sarebbe ritornato su di essi per ripararli con le analoghe modifiche. Non era possibile, ripetiamo, o Signori, che un lavoro di tanta importanza e di tanta difficoltà avesse potuto nella sua applicazione tra cittadini Educati e diversi costumi, e leggi diverse, trovare tutta intera la sua approvazione. La sola esperienza, il lavoro pratico - il movimento giuridico presso i Tribunali, potevano di poi, come di fatti han potuto, presentare il bisogno e la giustizia di una modifica. E come diversamente accadere, quando l'attuale Regno d'Italia era, pochi anni or sono, diviso in tante parti e regolato da Codici diversi? Ammirabile è stata l'unificazione, ma, lo ripetiamo, non era possibile scovarla da errori, ai quali riparandosi appena con poche modifiche, essa unificazione rivelerà alla storia la quale e quanta sapienza è dopo sostenuta. Giustificata così facilmente la ragion suprema delle modifiche, che noi andremo proponendo al Codice di Procedura Civile, non intendiamo di fermarci a degli inconvenienti di poco momento, di cui non vi è Codice al mondo, che non ne presenti, tantopiù che bene possono andare emendati da una saggia giurisprudenza. E riservando poi ad altro tempo di presentare delle modifiche al Codice delle LL. civili, opere, la quale nell'applicazione, sebbene avesse incontrato un plauso più universale, pure non va esente da qualche errore, ma che però non presenta quel carattere d'urgenza, che il Codice di Procedura Civile ha manifestato.

Ecco, Signori, all'obbietto del nostro progetto -  
Il Codice di Procedura Civile, come la natura stesso delle cose richiede, ha distinto due provvedimenti, l'uno formale, l'altro sommario:

Nell'applicazione di questi due sistemi razionali si è caduto nell'errore gravissimo, cioè nel primo esagerandosi la difesa, nel senso, che la lite si può prolungare a tempo indeterminato: nell'altro si è per l'opposto tolto il tempo più stretto alla difesa medesima. Difatti, il Codice dopo aver dato ai litiganti la facoltà illimitata di farsi le reciproche difese, prevede, che

2 271

una delle parti si stanchi, e voglia dar termine a questa lotta giudiziaria; perlocchè stabilisce la iscrizione della causa a ruolo di spedizione; ma se l'altra parte è desiderosa di allungare il periodo della lite, paga le spese della iscrizione, e ricomincia lo stesso periodo delle compare: così dispongono gli attuali art. 173-174.

Nel procedimento sommario per l'opposto lo stesso è impossibile, perchè l'attore è inconsapevole fino al giorno, in cui la causa si porta all'udienza di documenti ed eccezioni, con le quali vorrà il convenuto resistere alla domanda, e così vice-verso il convenuto dirimpetto all'attore: intanto si fatta come dispone l'art. 390. —

Adunque nel primo e nel secondo procedimento giustizia vuole, che si abrogano taluni articoli, e siano sostituiti degli altri che noi proponghiamo, tendenti da una parte a metter termine alla lite, e dall'altra a facilitare lo stesso.

Nè ciò è tutto.

L'attuale Code di Procedura dà facoltà di appellare contro tutte le sentenze. Ciò non pare che risponda alla giustizia, poiché spesso moltiplica inutili giudizi, ed arresta il corso della giustizia. Di fermo, come permettersi il gravame contro di una sentenza che è ordinata dai provvedimenti unicamente tendenti a chiarire la coscienza del magistrato per venire poi alla decisione della causa? Egli è vero, che una sentenza preparatoria ed interlocutoria può qualche volta contenere virtualmente la parte definitiva e pregiudizievole ad una delle parti, le quali, a tranquillarsi, ben potrebbero rivolgere i loro clamori a giudici superiori, ma ciò non toglie, che possono esservi delle sentenze, meramente preparatorie ed interlocutorie, le quali punto non pregiudicano il merito della contestazione. In tal caso l'appello contro di esse è certamente un'opera senza scopo legittimo. Si è perciò che siamo fermi nel ritenere, che in questa parte il Code

di procedura (in tal merito di essere modificato, e per conseguenza anche l'articolo 481. —  
Ne ciò è ancor tutto —

Un errore spesso produce degli altri, e qualche volta ancor più gravi. Di vero attualmente l'appello sospende l'esecuzione delle sentenze, salvo i soli casi in cui sia disposto la esecuzione provvisoria. Sia pure ammissibile il sistema, che ogni sentenza sia appellabile; ma voler poi, che ogni appello ne sospenda l'esecuzione, ciò importa una doppia ingiustizia; che cioè una sentenza preparatoria, che non fa male ad alcuno dei litiganti subisce un gradame, e che questo gradame poi sospende l'esecuzione di questa preparatoria. Di quanto imperfezione sia questo sistema non ci vuol molto a vedersi: la liti sarebbero presso che eterne, e i litiganti inonesti adrebbero tutto l'opportunità per opprimere gli avversari. Quindi a Noi pare, senza tema di errare, che una riforma sia indispensabile in questo senso che cioè non ogni sentenza sia appellabile, e che la esecuzione durante il termine di appellare resti soltanto quando si è prodotto appello, che potrebbe aver luogo dopo otto giorni dalla notificaz<sup>o</sup> della sentenza medesima —

Ne questo è pur tutto ancor —

Il proposito dell'appello si è preveduto il caso della contumacia dell'appellante, e l'attuale Cod<sup>o</sup> firmamente dispone il rigetto dell'appello, come se la contumacia fosse un delitto. Lo giustizia innanzi tutto deve essere il voto del legislatore: la contumacia può essere qualche volta segno di aver torto, donde l'abbandono dell'appello, ma non è giusto, che una inerte presunzione si elevi a preetto assoluto di mancanza di diritto nell'appellante. Invariate possono essere le ragioni e fo-

uenti gravissime, per le quali un litigante non abbia potuto adempire a quelle tali formalità indicate dalla Legge.

Nei migliori Codici noi troviamo, che la contumacia non disgravi il magistrato dall'obbligo santissimo di rivedere, se il contumace abbia suo ragione: a majori quanto è il magistrato d'appello, che è chiamato a rivedere il pronunciato del giudice inferiore: esamò che si potrebbe fare senza la difesa dell'appellante, bastando la sentenza impugnata e l'atto di appello. Si potrebbe congiungere al contumace locumbente una penalità pecuniaria, e così si istigherebbe il litigante ad essere più vigilante; ma vietarsi assolutamente una discussione intorno le ragioni del contumace, ci sembro insopportabile. Per lo meno si dovrebbe accordare all'appellante qualche altro termine di grazia per pronunciarsi poi il rigettamento sic et simpliciter del suo appello, quindi l'art. 489. merito di pure riformato.

Il Codice di Procedura distingue le cause da trattarsi col rito sommario e quelle col rito formale, non ritenendo per sommario tutte le cause commerciali. Noi crediamo, che tra le cause sommario debbano essere annoverate tutte quelle commerciali. Basta solo rammentare gli elementi costitutivi del commercio ed il suo scopo per convincerci, che ogni affare commerciale debbo essere trattato sommariamente. S'è però, che gli attuali articoli 411. e 389. debbono essere modificati. -

Si è ancora da dire.

Presso tutti i Codici di popoli civili per l'importanza delle locazioni sia di fondi rustici che di urbani si è concesso al locatore un privilegio per il pagamento di ciò che deve all'affittatore. Questo privilegio è stato conservato dal nuovo Codice Italiano, ma, secondo noi, reudito inutile dal Codice di Procedura Civile per non avere statuito dei procedimenti pronti a recare in atto il privilegio medesimo; quindi l'aggiunzione di un

nuovo articolo nel titolo secondo-libro secondo: in questo  
senso è di somma giustizia, tanto più che abolito l'arresto personale  
per condizione fra le parti, ed era giustissimo, i locatori spesso son  
posti nella riscossione delle loro rendite in una posizione difficilissima,  
mentre dall'altra parte costoro hanno verso la nazione dei  
gravi obblighi da sopportare -  
Dippiù ancora -

Nel giudizio di espropriazione si è preveduto il caso, come era naturale,  
che non fiansi offerenti nella vendita dei beni - Il Cod. di Pro-  
cedura dispone, che si rinnovi lo incanto, ribassandosi il prezzo di  
un decimo almeno, e ciò successivamente finché non si abbiano  
offerenti. Di questa crueltà, ci si permetta la frase, è  
informato questa disposizione non ci vuol molto per intenderla.  
Questa disposizione, come lo esperienza dolorosamente  
ha dimostrato, mette il povero debitore nella ventu-  
rata condizione di vedersi non solo spogliato dei suoi beni per  
un prezzo minimo, ma quanto di rimanere ancora debitore.  
Questo principio legislativo può sovente essere anche fatale per  
i creditori dell'espropriato indefinito, i quali, sicuri nel mo-  
mento della contrattazione prendevano ipoteca su beni suf-  
ficienti, perdevano poi ogni loro speranza nei miserabili  
momenti dei successivi incanti, e tutto ciò solo perchè non si  
trovavano nella posizione di offrire nello subastazione.  
Invece noi troviamo presso diverse legislazioni di popoli civili,  
che nel previsto caso d'incanto deserto, i creditori addi-  
veugono proprietari con un beneficio di ribasso del valore  
effettivo dei beni pel quale si espongono alla vendita, e ciò in  
compensazione di ricevervi la cosa e non il prezzo; mentre  
l'opposto sistema di rimandare allo tristo eventualità  
la posizione del debitore e creditori ci sembra un tem-  
peramento fatale e ingiusto. Ne vorremmo qui toccare  
un altro argomento in conferma della nostra opinione  
relativo al solo ed allo frode, che facilmente si mostra  
no in questi giudizi, comunque lo esperienza ci autorizza

gasse a dirlo, cioè che spesso si fa di tutto nel momento della subastazione, perchè l'incanto riesce deserto, onde poi addivenirsi aggiudicatario con poco prezzo. Quali e quanti speculatori non corrompono degl'individui, che si presentano ad offrire? Quali e quanti non si fingono di offrire e poi andarsene la merce di un premio?

Egli è vero che nelle scuole e tra i scrittori si è grandemente disputato su questa tesi; l'argomento più grave dell'opposto sentenze è stato quello cioè, che il creditore, il quale dà al debitore danaro, ha diritto d'esigere danaro. A Noi non sembra, che tale argomento sia tanto serio da non ammettere l'opinione che sostenghiamo. Se non fossimo incalzati dal dovere di esser brevi, non dureremmo fatica a presentare allo sapientia del Parlamento una serie pressochè infinita di ragioni legittime per abolire l'attuale sistema legislativo nella materia in esame; e solo di sfuggita ci permetteremo osservare, che anche fra due mali o fra due inconvenienti, scegliere il minore è sempre prudenza, e sempre un bene. Certamente avere una quota fissa di beni è affar meglio di non aver nulla: tra l'essere e non essere capiente in una espropriazione, preferire l'essere dal non essere è cosa sommanente migliore. E poi non è egli vero il principio, che chi dà danaro ha diritto di esigere danaro, poichè il prestatore della moneta quando ottiene una garanzia sopra i beni del debitore, egli già si prepara a riversi la cosa invece del prezzo; egli già prevede il caso della insolubilità del debitore, e senza non molto dispendio si apparecchia a riversi la cosa invece della sua moneta.

Questo sistema presso le Province meridionali, e presso ancora altri popoli ha fatto buona prova; come per contra l'attuale è gittato nelle sventure diverse famiglie, e possiamo con dolore assicurare di avere veduti deserti gli incanti sino alla 5<sup>a</sup> volta; perlochè il debitore è rimasto spogliato, ed i creditori non pagati. Da ultimo osserviamo, che quando un cittadino si determina a mutare una somma, spesso, o sempre valuta le forze de' beni del debitore, che sottopone in ipoteca, appunto perchè egli potesse un giorno sicuramente ricavare o il suo danaro, o il suo equivalente in immobiliare col vantaggio del minor prezzo: invece il sistema attuale fa sparire questo concetto, che si ha nel momento della contrattazione, poichè rimandandosi il valore de' beni sino al punto effreuo di doversi trovare



un offerente per le ragioni anzidette, quello proprietà che prima  
offriva completa garanzia, può ridursi, come sovente volte si è  
verificato, a pagare le sole spese dell'espropriazione. E termino  
no, osservando, che prima dell'attuale sistema le prestanze e  
erano frequenti, oggi per contro dinanzi al umore delle fata-  
li contingenze, cui è sottoposta la proprietà ipotecata, sono rarissime, perchè colui che deve spiegarsi a mutuo Dan-  
ro, deve fare assai bene i conti suoi per non pentirsi poi. E non  
è ciò un grave danno nella comunità civile? Laonde noi non  
dubitiamo che la seconda parte dell'art. 675. debba essere  
modificata -

~~Del nuovo~~

~~Il proprietario di un'immobile ipotecato, che prima era sottoposto  
alla vendita forzata, e che ora è sottoposto alla vendita volontaria, può essere  
addebitato di spese e di ipoteche, e sempre tenuto da gra-  
vazione del fidejussore, può sottoporre a espropriazione gli effetti delle  
facoltà riservate nella vendita con ipoteca, e sempre tenuto da  
con garanzia dopo il principio di espropriazione, e sempre tenuto da  
di espropriazione - può di espropriazione gli effetti delle  
facoltà riservate propriamente e separatamente, e sempre tenuto da  
espropriazione, che non può essere, che con buona garanzia, e sempre tenuto da  
di espropriazione con buona garanzia del fidejussore.~~

Infine augurandoci noi, che la 2<sup>a</sup> parte dell'art. 675. venga mo-  
dificata, crediamo, che il terzo capoverso dell'art. 664. non abbia più  
buona ragione di essere, dove è detto, che il debitore in espropria-  
zione non possa produrre reclamo contro la relazione del perito,  
che avesse apprezzato l'immobile, doppiamente, ritenuto il principio  
dell'incanto deferito, i creditori saranno aggiudicatari con un bene-  
ficio da determinarsi, sembra dello più severa giustizia, che  
gl'immobili fossero apprezzati a giusto valore. Quindi se per  
avventura il debitore crederà, che il prezzo assegnato sia infe-  
riore del vero, egli avrà tutto il diritto a comandare una  
revisione.

Inoltre discomendo la legge del pignoramento di beni mobili presso  
terzi, se è creduto utile, abbreviando spese e tempo, rinviare

5 274

per qualunque somma l'esame ai Pretori art. 611. civile.  
Ma con l'art. 604. si è stabilito, che sorgendo contestazione,  
il Pretore, quando non si trova competente, deve rimettere le parti  
al Tribunale. Or noi diciamo, che le disposizioni rinviate in det-  
te arti lungi d'abbreviare, soventi volte prorolungano il giudizio,  
e con molto dispendio delle parti, poiché invece d'adempir tutto  
espletato dinanzi al Pretore medesimo, come si è combinato,  
devesi andare innanzi al Tribunale, quando coll'art. 611. si è detto  
che il Pretore conosce di qualunque somma <sup>nella</sup> esecuzione di  
pignoramenti di mobili proprio. Delle due l'una, o si crede  
utile la competenza Pretora, trattandosi di esecuzione, o no:  
nel primo caso bisogna, che si espleti tutto innanzi al Pretore;  
se poi no, ed in questo caso perché incominciare il pignoramento in-  
nanzi al Pretore, e poi, sorgendo contestazione, rinviare le  
parti innanzi al Tribunale? Se non è giusto, che il Pretore co-  
nosca di dispute relative a pignoramento di mobili, che sorpas-  
sino il valore di lire 1500. per quanto ne sopporta la sua com-  
petenza, è inutile poi ritenersi, che il Pretore sia competente  
per qualunque somma; mentrechè attribuendoli a ciascun ma-  
gistrato le funzioni nei limiti della propria giurisdizione  
in qualunque sorta d'affare giuridico, si eviterebbero spese,  
e lo giustizia conseguirebbe più facilmente e sollecitamente  
il suo scopo —

La legge parlando poi del prezzo che si ottiene dallo vendita  
degli oggetti mobili, dispone con l'art. 650. che tutto il ricavato  
si depositi presso lo cancellario della Pretura per distribuirlo  
sui creditori. Lo antico Procuratore delle Provincie meridionali  
lo statuiva, che tale deposito si facesse quando erano molti i  
creditori, e vi era opposizione al ritaglio del prezzo, giacchè  
nel caso da cui un solo era il creditore, ed istanza del quale  
addivarsi, lo stesso Ufficere esecutore dello vendita, a norma  
dei giudicati pagava il creditore, ed il rimanente lavasi al de-  
bitore. Noi crediamo, che ripristinandosi un tale sistema  
sarebbe molto più sordante, ~~che~~ lo condiz. del debitore non  
si renderebbe più gravosa con un altro giudizio di distribuz. di prez-  
zo —

Erano questi, o signori, le condizioni, che noi abbiamo creduto presentare allo sapiente del Parlamento nella fiducia di essere accolti, che se poi sottoposti ai suoi lumi e speri-  
mi, venivano rigettati, avremmo così tranquillizzato lo  
nostro coscienza, la quale, se fu spinto a questo lavoro, lo  
faceva animato dal bisogno e dalla giustizia.

### Redazione degli Articoli

Art: 165. L'attore, entro giorni quindici, dalla notifica-  
zione dello risposta, può far notificare la sua replica, il con-  
venuto, entro giorni 15. successivi alla notificaz<sup>o</sup> dello re-  
plica, può far notificare la sua controreplica.

Art: 167. La comunicaz<sup>o</sup> dei documenti in originale si fa per  
mezzo della Cancelleria, ove l'originale rimane in deposito per  
tutto il termine assegnato a rispondere.

Art: 175. Notificato l'iscriz<sup>o</sup> della causa a ruolo, non è am-  
messo alcun altro comparso, salvo quello indicato nell'art.  
seguinte, eccetto il tratto di definire il giuramento dell'orio,  
e produrre dei documenti decisivi. In quest'ultimo caso  
la controparte a il diritto di rispondere nel termine peren-  
torio di giorni 15. senza che cessi l'effetto della iscrizione a  
ruolo.

Art: 176. Le parti devono riassumere in una comparsa il fatto  
della causa, le loro conclusioni ed i motivi delle medesime, an-  
ziché possano produrre nuovi documenti, né fare nuove istanze  
e eccezioni.

Questo comparso è notificato da un procuratore all'altro nel ter-  
mine di giorni 15. da quello unito nell'art. precedente.

Art: 389. Sono trattate col procedimento sommario: 1<sup>o</sup> le do-  
mande per provvedimenti conservatori o interimati: 2<sup>o</sup> le  
cause in appello dalle sentenze dei Pretori, quelle fondate su do-  
cumenti autentici, e tutti gli affari di commercio — 3<sup>o</sup> Le al-  
tre cause per le quali sia ordinato dalla Legge, o autoriz-  
to dal Presidente la citazione a Udienza fino.

Art: 390. Nei procedimenti sommari la causa è iscritta sul ruolo.

6 215

lo di spedizione prima di esser portata all'Udienza; ma il procuratore del convenuto deve due giorni almeno, prima dell'Udienza, notificare a quello dell'Attore i titoli e le difese, che intende produrre contro la domanda.

Art. 154. L'atto formale di citazione deve contenere:

- 1° il nome e cognome dell'Attore; il nome, cognome, la residenza, il domicilio o dimora del convenuto;
- 2° i fatti in compendio, e gli elementi di diritto costituenti la ragione dell'azione, con le conclusioni dello domanda, e collo comunicazione in copia dei documenti, su i quali esse si fondano: salvo sempre allo controparte il diritto di chiederne la comunicazione per l'annullario nel termine assegnato per la prima comparso;
- 3° l'indicazione della cosa, che forma oggetto dello domanda, con le particolarità che servono a determinarlo;
- 4° l'indicazione dell'Autorità giudiziaria davanti la quale si deve comparire;
- 5° la dichiarazione della residenza o domicilio dell'Attore. Se l'Attore non abbia residenza o domicilio nello Stato, l'atto di citazione deve contenere inoltre l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l'Autorità giudiziaria, davanti la quale si deve comparire, con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui si fa l'elezione. Questa elezione può anche esser fatta dall'Attore, che abbia residenza o domicilio nello Stato.

Nei giudizi in materia commerciale l'attore deve, nell'atto di citazione, eleggere domicilio nel comune, in cui è sede l'Autorità giudiziaria, davanti la quale si deve comparire, con indicazione della persona o dell'ufficio presso cui si fa l'elezione. Se l'attore abbia domicilio nel detto comune, può invece dichiarare lo capo in cui è il domicilio stesso.

Art. 158. Il procuratore dell'attore, prima della scadenza del termine della citazione, deve notificare al convenuto:

- 1° il mandato;
- 2° l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione e dichiarazione di domicilio fatto dalla parte, se farsi omejo nella citazione.

Art. 159. Il procuratore del condannato, primo dello scade-  
mento del detto termine, deve notificare a quello dell'attore:  
1° il mandato;

2° l'atto di dichiarazione di residenza o di elezione o dichiara-  
zione di domicilio fatta dalla parte nel modo prescritto  
per l'attore nel n.º 5º dell'art. 134, e deve notificare al  
procuratore dell'attore la propria costituzione, il domicilio  
letto dalla parte, e copia dei documenti, dei quali inten-  
de farsi in giudizio.

Art. 181. L'appello è ammesso da tutte le sentenze pronun-  
ziate in primo istanza, salvo che la legge le abbia  
dichiarate inappellabili.

Le sentenze dei Conciliatori non sono appellabili che per  
i motivi indicati nell'articolo 159. L'appello dalle senten-  
ze contumaciali importa rinunzio al diritto di fare oppo-  
sizione.

Non è ammessa l'appellazione delle sentenze preparatorie  
ed interlocutorie.

Sono preparatorie le sentenze, che riguardano i meri atti  
ordinatori del giudizio, diretti a mettere la causa in  
stato di essere definitivamente giudicata. Sono interlocu-  
torie le sentenze profferite avanti la decisione definitiva,  
per ordinare una prova, una verificazione, uno perizio, o un  
atto qualunque che sia relativo al merito della causa, e che po-  
trebbe essergli di pregiudizio.

Art. 182. L'esecuzione delle sentenze non dichiarate ese-  
cutive provvisoriamente, è sospesa durante il giudizio  
d'appello; e questa sospensione comincia dal giorno in cui  
l'appello si è prodotto.

Art. 184. Gli incidenti sono proposti al tribunale. Il pre-  
sidente, se le parti siano d'accordo sulla risoluzione, prov-  
vide per la esecuzione. Se non siano d'accordo, l'incidente  
sarà risoluto col merito della controversia.

Art. 189. Quando l'appellato non si presenta, l'appello farà

esaminato in sua contumacia dall' autorità giudiziaria, che lo rigetterà, se non è conforme alla legge.

Art: 611. Al pignoramento di mobili e di crediti presso terzi (come è attualmente fino al n.º 5.º inclusivo) al n.º 6.º soggiungerli, a comparire davanti il Tribunale o Pretore,

Art: 614. Quando il terzo non comparisce (proseguirsi fino alle parole, ai termini dell' art. precedente) e togliersi le altre sino, Tribunale (Civile),

Art: 615. Quando le prime tre candelie (sino alle parole, nel caso di stima; se non siano state fatte offerte all' incanto, si soggiungerà, il Tribunale Ordinario, che il creditore o i creditori addurranno aggiudicarsi degli immobili esposti in vendita pel prezzo di stima col ribasso del 6.º

Articolo nuovo da aggiungersi

I proprietari ed i principali conduttori delle case o dei fondi rustici, esista o non esista la scrittura di locazione, potranne, a titolo di pigione, e di affitti scaduti, e senza bisogno di permesso del giudice, far sottoporre a sequestro gli effetti e dei frutti esistenti nelle botteghe e case o fabbriche rurali, e nelle terre, un giorno dopo il prelievo di pagamento eseguito per mezzo di Ufficere. Però il sequestro deve essere eseguito immediatamente, perchè i mentovati proprietari e principali conduttori siano autorizzati da un permesso, che alla loro domanda abbia accordato il Pretore o il Presidente del Tribunale Civile.

- Catucci -

Catania

47

Annuncio alla lettura degli Affari

L. P. G. G.

---

Letta il 3. febbrajo 1868.

---